



Consiglio Nazionale Forense

Milano, 9 febbraio 2017

GLI AVVOCATI NEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Celestina Tinelli

Il nuovo ordinamento giudiziario si attua con la Legge 30 luglio 2007 n. 111 (cd Riforma Mastella). In particolare tale legge ha modificato il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160 (la cd riforma dell'Ordinamento Giudiziario del Ministro Castelli) mai entrato in vigore, ma pure altri provvedimenti legislativi, compreso il RD 30 gennaio 1941 n.12.

Ma prima di esaminare la Legge di Riforma in relazione al ruolo dell'Avvocatura nell'Ordinamento Giudiziario, è bene partire dalla Costituzione, ove troviamo nella parte II (quella riservata all'organizzazione dello Stato) nel Titolo IV relativo all'ordinamento giurisdizionale, due importanti funzioni riservate anche all'avvocatura:

AVVOCATI nel CSM e nella CASSAZIONE per MERITI INSIGNI

In forza dell'art. 104 della Costituzione gli avvocati possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

In forza dell'art. 106 della costituzione gli avvocati possono divenire

Consiglieri della Corte di Cassazione per meriti insigni.

Per entrambe le funzioni vi sono le relative leggi di attuazione.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

CONSIGLI GIUDIZIARI

Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e successive modificazioni in particolare in seguito alla Legge 111/2007

Fonte normativa secondaria: circolari CSM

Gli avvocati vengono nominati dal CNF

- FORMAZIONE TABELLE (7 ter RD 12/1941): ruolo ordine avvocati da circolare CSM
- COMMISSIONI FLUSSI: circolare CSM

Chi, meglio degli avvocati, conosce i magistrati?

La classe forense è, senz'altro, la categoria di professionisti che, essendo più a contatto con i singoli componenti della magistratura giudicante e requirente, è in grado di valutarne l'equilibrio, l'indipendenza di pensiero, la preparazione, la capacità di gestione dell'udienza o di conduzione delle indagini; è, quindi, la più qualificata per fornire indicazioni e/o formulare valutazioni sui singoli magistrati.

Nonostante ciò, all'avvocatura non è mai stato assegnato alcun ruolo nell'ambito del governo autonomo della magistratura ordinaria trovando fondamento, tale esclusione, nel costante unanime riconoscimento della palese non compatibilità della partecipazione al potere di governo dei magistrati con l'esercizio della professione davanti agli stessi magistrati; una presa d'atto che ha indotto il legislatore della Carta Costituzionale a prevedere un'ipotesi di incompatibilità della carica di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, cd. Riforma Castelli, nel dare nuova regolamentazione ai Consigli Giudiziari, ha coinvolto gli avvocati nel governo locale della magistratura attribuendo loro specifiche competenze costituite da: - voto diretto, tramite i propri rappresentanti nei Consigli Giudiziari, nella formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali ed in merito ai criteri di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici impediti (ex art. 15 co. 1, lett. a) D. Lgv. 25/06), - voto diretto, tramite i propri rappresentanti nei Consigli Giudiziari nell'esercizio della vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto e nella rilevazione dell'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio (ex art. 15, co 1 lett, d) D. Lgv. 25/06), - redazione, a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di motivate e dettagliate valutazioni sulla professionalità del magistrato. Anche la Riforma Castelli non prevedeva per il componente avvocato la partecipazione alle deliberazioni relative ai pareri di valutazione sull'attività dei magistrati.

L'assetto normativo "Castelli" è mutato, prima ancora di entrare in vigore, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 30 luglio 2007 n. 111, cd. Legge Mastella, che, pur mantenendo ferme le competenze già riservate alla classe forense dall'art. 15, co. 1, lett. a) e d) del D. Lgs. 25/06, ne ha ridotto l'apporto in relazione all'attività di valutazione dei magistrati eliminando le "motivate e dettagliate valutazioni" sostituite da più oggettive "segnalazioni".

L'art. 11, co. 4, lett. f) del D. Lgv. 5 aprile 2006 n 160, infatti, consente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui opera il magistrato soggetto a valutazione, di formulare "*segnalazioni di fatti specifici incidenti sulla professionalità del magistrato con particolare riguardo a situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio*" da indirizzare ai Capi degli uffici i quali, a loro volta, avranno cura di trasmetterle, unitamente alle proprie deduzioni ed eventuali considerazioni, al Consiglio Giudiziario che dopo averle acquisite provvederà, alla scadenza del periodo di valutazione quadriennale, ad utilizzarle per la redazione del parere ex art. 15 co. 1 lett. b) D. Lgv. 25/06 da trasmettere al CSM.

L'art. 13, co. 3 D. Lgv. 5 aprile 2006 n. 160, inoltre, consente al Consiglio Giudiziario di richiedere

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati delle "osservazioni", supportate da elementi di fatto, da utilizzare nel giudizio di idoneità del magistrato richiesto dalla legge per il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa.

Nonostante siano ormai trascorsi due anni da quando il legislatore ha coinvolto la classe forense nel governo locale della magistratura non pare, a chi scrive, che tale innovativa funzione sia stata oggetto di attenta analisi né da parte degli organi rappresentativi dell'avvocatura né da parte dei competenti organi di governo, soprattutto, nell'ottica della tutela dei principi generali finalizzati a garantire la terzietà del magistrato nell'espletamento delle sue funzioni; principi messi a dura prova dalle inedite problematiche che la normativa in esame solleva.

L'art. 9 D. Lgv. 25/06 stabilisce che gli avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione nel Distretto di competenza possano entrare a far parte dei Consigli Giudiziari per nomina del Consiglio Nazionale Forense "su indicazione dei Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto". Il CNF già dal 2008, invita i Presidenti dei Consigli degli Ordini Distrettuali ad indicare nominativi di "*Colleghi ritenuti idonei a ricoprire l'importante incarico, correlati da sintetico curriculum*" per la designazione dei componenti dei Consigli Giudiziari, suggerendo i seguenti criteri di scelta: - assicurare che i componenti siano scelti con competenze diversificate ed abbiano conoscenza dell'Ordinamento Giudiziario; - assicurare che i designati siano scelti mediante la concertazione tra tutti i Consigli dell'Ordine del Distretto e, possibilmente, che sia rappresentato l'Ordine distrettuale; - verifica della insussistenza di situazioni di incompatibilità.

Se si può affermare con certezza che il Consiglio Nazionale Forense, nell'effettuare le nomine, possa discostarsi dalle indicazioni ricevute dai Consigli dell'Ordine soltanto per gravi motivi, non vi è analoga certezza sulle procedure che i singoli Consigli dell'Ordine dovranno seguire nell'individuare gli avvocati da segnalare al Consiglio Nazionale Forense.

Anche la figura istituzionale dell'avvocato chiamato a far parte del Consiglio Giudiziario è stata completamente ignorata dal legislatore dopo essere stata istituita; non sono codificate le modalità con le quali tali avvocati dovranno relazionarsi con i Consigli dell'Ordine che li hanno indicati né se, nell'espletamento del proprio ruolo istituzionale, possano o debbano decidere in assoluta libertà di pensiero e, quindi, piena discrezionalità oppure se debbano tenere conto di informazioni e/o indicazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine di volta in volta interessati dall'attività del Consiglio Giudiziario; se al termine del mandato, o periodicamente, debbano relazionare e/o rendere conto dell'attività svolta ai Consigli dell'Ordine (quantomeno in sede distrettuale).

La normativa si rivela insoddisfacente anche in relazione alla disciplina delle "segnalazioni" che il Consiglio dell'Ordine può trasmettere ai Capi degli Uffici e delle "osservazioni" che possono essere richieste al Presidente del Consiglio dell'Ordine; entrambe fonti di conoscenza della professionalità del magistrato che possono condizionarne il percorso professionale.

Per elaborare "segnalazioni" e "osservazioni" il Consiglio dell'Ordine, nel primo caso, ed il suo Presidente, nel secondo caso, necessitano di fonti di conoscenza diretta dell'operato del magistrato in questione. Può capitare, ed, anzi, spesso, capita, soprattutto nei Tribunali di piccole dimensioni, che i componenti del Consiglio dell'Ordine abbiano rapporti diretti, in modo continuativo, con tutti i magistrati del Foro il che semplifica il loro compito di collaborazione con i Consigli Giudiziari sopra descritto.

Al contrario, nei Fori di grandi dimensioni ove operano numerosi magistrati e gli incarichi vengono attribuiti secondo criteri che, spesso, privilegiano un'elevata specializzazione, ben può capitare che soltanto pochi (o nessuno) degli avvocati Consiglieri dell'Ordine si occupino professionalmente, in modo continuativo, della materia trattata dal magistrato soggetto a valutazione.

In tali casi il Consiglio dell'Ordine (o il suo Presidente) potrebbe essere impossibilitato a compiere in modo adeguato l'incarico che la legge gli attribuisce senza l'ausilio delle informazioni in possesso

della base degli iscritti e le cui modalità di acquisizione sono ancora non regolamentate.

Ma prima di proseguire nell'indagine è necessario fare chiarezza circa il contenuto di tali "segnalazioni" per comprendere se esse debbano riguardare soltanto fatti - circostanziati - "negativi", ossia in grado di fornire un'immagine del magistrato inadeguata al suo ruolo, oppure, se possano avere ad oggetto anche fatti "positivi" (estrema puntualità, eccezionale preparazione, ecc.) che, rappresentando una "lode" all'operato del magistrato, possano agevolare l'avanzamento nella carriera.

Occorre poi stabilire se il Consiglio dell'Ordine debba limitarsi a ricevere le "informazioni" sul magistrato che i singoli iscritti decidano di trasmettergli (naturalmente, rigorosamente in forma scritta!) oppure se debba "provocare" tale trasmissione - in modo sistematico, periodico ed in relazione a tutti i magistrati del Foro - chiedendo ai propri iscritti, ad esempio, di comunicare al Consiglio dell'Ordine, attraverso informative, scritte e chiaramente riferibili all'avvocato che tali notizie fornisce, quali magistrati iniziano puntualmente l'udienza e quali si presentano in udienza, abitualmente, con ritardo.

Sarebbe utile anche una precisa statuizione in merito alla pubblicità che deve essere data alle "segnalazioni" ed "osservazioni" che vengono di volta in volta formulate; se esse debbano essere diffuse tra gli iscritti o, quanto meno, se le "osservazioni" che, pare di capire, il Presidente dell'Ordine può redigere utilizzando anche elementi di discrezionalità, debbano essere da questi condivise con il proprio Consiglio dell'Ordine o, almeno, ad esso rese note. Tutto ciò, nell'ottica di garantire una coincidenza fra il pensiero comune dell'avvocatura e quanto viene espresso dai suoi vertici.

Questa nuova normativa, nel perseguire l'intento di mutare, in parte, il volto della magistratura, cambierà, senz'altro, quello dell'avvocatura la quale, attraverso l'ulteriore ruolo istituzionale che le è stato assegnato, diverrà più responsabilizzata ed autorevole. Tuttavia, il protrarsi di un colpevole vuoto normativo rischia di portare pericolose divisioni in seno all'avvocatura i cui effetti saranno scarsamente controllabili.

Gli avvocati operano, da sempre, in condizione di sostanziale parità di fronte ai magistrati; si differenziano l'un l'altro soltanto per l'autorevolezza e la credibilità personale che, taluni più di altri, nel tempo, si sono conquistati, sul campo, con la preparazione, la diligenza ed il rispetto delle regole deontologiche.

L'applicazione della nuova normativa sui Consigli Giudiziari creerà una ristrettissima cerchia di avvocati - rappresentati dai Consiglieri dell'Ordine e dagli avvocati che, in numero di due, tre o quattro, entreranno a far parte dei Consigli Giudiziari - i quali, sia pure temporaneamente, assumeranno rilevanza nell'ambito del percorso lavorativo dei magistrati del distretto nel quale continuano a svolgere la propria attività di liberi professionisti. I magistrati, trovandosi a giudicare in una controversia ove una delle parti sia patrocinata da uno di questi avvocati (potenzialmente chiamati a pronunciarsi, sia pure con ridottissimi margini di discrezionalità, sul loro operato) potranno sentirsi, a loro volta, giudicati dall'avvocato il quale potrà riversare l'eventuale dissenso dall'operato dei magistrati non solo nell'atto di appello, al pari di ogni altro avvocato, ma, anche, e a differenza degli altri avvocati, nell'ambito del suo ruolo istituzionale di avvocato "collaboratore degli organi di governo autonomo della magistratura". Questa osmosi dell'esperienza professionale fra i distinti ruoli che assume lo stesso avvocato è prevista e voluta dalla legge ed è, anzi, la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere un apporto diretto dell'avvocatura all'operato dei Consigli Giudiziari.

Tuttavia, è legittimo il dubbio che una tale normativa, se non adeguatamente integrata e supportata, contribuisca a ledere l'indipendenza e la terzietà del giudice.

Per evitare che si creino, fra gli avvocati, situazioni di privilegio che possano intralciare il corretto funzionamento della giustizia è necessario che gli organismi di autogoverno dell'avvocatura stabiliscano procedure rigide e parametri ben definiti - applicati a livello nazionale - che consentano di convogliare l'esperienza professionale di tutti gli iscritti, relativa ai rapporti con i magistrati, verso il Consiglio dell'Ordine. Si rende necessario creare un sistema di collegamento

capillare fra gli avvocati ed i Consigli dell'Ordine che permetta di far confluire ogni informazione ricevuta - previa doverosa verifica - nelle "segnalazioni" e "osservazioni" che dovranno essere redatte sulla scorta di criteri oggettivi ed uniformi che riducano al minimo la possibilità di ingerenze di discrezionalità da parte degli autori.

La collaborazione dei Consigli dell'Ordine con i Consigli Giudiziari, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge Mastella, ha perso il carattere della sistematicità di cui alla cd Legge Castelli, per divenire un contributo "occasionale"; questo rende necessaria anche una regolamentazione delle condizioni e dei tempi di invio segnalazioni per evitare che il Consiglio dell'Ordine possa scegliere se provvedere o meno alla trasmissione ai Capi degli Uffici quando sia a conoscenza di fatti specifici incidenti sulla professionalità dei magistrati.

La "segnalazione" di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 "diritto-dovere" dei Consigli dell'Ordine, per essere efficace necessita che

- 1) i Consigli dell'Ordine territorialmente competenti vengano tempestivamente avvertiti delle valutazioni di professionalità in calendario;**
- 2) i Consigli Giudiziari esercitino stabilmente la facoltà di assunzione di informazioni sui fatti specifici segnalati dai Consigli dell'Ordine di cui al quinto comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006;**
- 3) quanto al passaggio di funzioni, i Presidenti delle Corti d'Appello ed i Procuratori Generali adottino stabilmente la prassi di acquisire le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 160/2006".**

NUOVA CIRCOLARE TABELLE triennio 2017 – 2019 *Partecipazione e nuovo ruolo dell'Avvocatura.*

Nell'ottica del miglior funzionamento degli Uffici Giudiziari, di una fattiva e documentata partecipazione ai procedimenti tabellari da parte dell'avvocatura, la Nuova Circolare Tabelle di recente adozione da parte del CSM, prevede che ai Consigli dell'Ordine vengano tempestivamente trasmesse le relazioni delle Commissioni Flussi e tutte le informazioni necessarie ad una partecipazione informata e utile contributo.

Prevede inoltre la partecipazione obbligatoria alle Commissioni Flussi di due avvocati consiglieri giudiziari (uno per il civile l'altro per il penale).

I Consigli dell'Ordine dovranno comunque curare che alle Tabelle e relative modifiche venga data massima pubblicità agli iscritti, pur essendo già ora consultabili sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia accessibile dal sito del Ministero.

L'intervento del Consiglio Nazionale Forense in materia è stato determinante, anche grazie al Protocollo d'Intesa CSM- CNF siglato nel luglio scorso.

La nuova circolare, al fine di promuovere una comune cultura della giurisdizione sui temi dell'organizzazione giudiziaria (art. 1, comma 1, del cennato protocollo Csm Cnf), ridefinisce, a seguito dell'audizione dei rappresentanti del Cnf in Commissione, il contributo della classe forense all'elaborazione del progetto tabellare secondo le seguenti modalità:

- la richiesta di acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog (art. 13, co. 1, lett. b.);
- la comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine da parte del Presidente della Corte d'Appello della proposta tabellare (art. 18);
- la comunicazione della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. (art. 27, co. 2.);
- la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente del Consiglio dell'Ordine della sede interessata dalla procedura tabellare ove esse incidano sul numero

- delle sezioni o dei suoi componenti e sull'attribuzione delle materie alle singole sezioni;
- la partecipazione necessaria degli avvocati sull'attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario, essendo stata implementata in tal senso la sua composizione.

Queste significative innovazioni mirano a rendere l'Avvocatura attore consapevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, essendo ormai consolidata l'acquisizione secondo cui solo mediante tale attiva cooperazione possono essere elaborate e attuate le migliori soluzioni organizzative nell'interesse esclusivo della giurisdizione.

Il sistema normativo sta inequivocabilmente percorrendo la strada della comune cultura della giurisdizione, si pensi ai molti magistrati onorari quasi ormai tutti avvocati, all'accesso in magistratura per il quale il nuovo ordinamento giudiziario prevede come requisito l'aver esercitato la professione di avvocato per almeno due anni, allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato anche presso gli Uffici Giudiziari in base a convenzioni fra i Consigli dell'Ordine e il Dirigente Magistrato di ciascun Ufficio Giudiziario approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di una delibera-quadro del 18 luglio 2007.

L'Avvocatura può e deve condividere il fine del buon funzionamento degli Uffici Giudiziari in quanto l'efficacia del sistema giustizia e la valutazione dei magistrati toccano direttamente tutti i cittadini e non esclusivamente la Magistratura come corporazione. Il voto diretto anche all'avvocatura sulla valutazione dei magistrati è pertanto un fine da perseguire in prospettiva, una prospettiva che però non può, penso, escludere la reciprocità semmai si aprissero ambiti di valutazione nei confronti del singolo avvocato.

Il legislatore e il CSM hanno fornito all'avvocatura un nuovo strumento che le consente di svolgere meglio e con maggiore incisività il proprio ruolo sociale e l'avvocatura non può permettersi di non farne un buon uso, la Magistratura non deve farsi sfuggire questa opportunità di rinnovamento, grazie al fattivo e costruttivo confronto con l'avvocatura in ruolo paritario, che permetterà il superamento degli ultimi steccati culturali e il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare il servizio giustizia del nostro Paese.

Consigli Giudiziari, Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari

Per quanto riguarda la competenza dei Consigli Giudiziari, Sezione Autonoma per i magistrati onorari, è di recente costituzione in seguito alla Riforma della magistratura Onoraria. Si tratta di un importantissimo snodo del governo autonomo della magistratura in cui gli avvocati consiglieri giudiziari hanno la completa parità di voto rispetto alla componente della magistratura togata.

Gli ambiti di competenza del CSM nella materia della magistratura onoraria, sono molto ristretti, in quanto, a parte l'impossibilità ovvia di non poter effettuare Riforme di sistema, compito del Governo e del Legislatore, ha solo un ruolo di finale vaglio di scelte che vengono gestite e proposte dai Consigli Giudiziari dei vari Distretti, su impulso dei Capi degli Uffici (Presidenti di Tribunali e Procuratori della Repubblica presso i Tribunali) anche in materia disciplinare.

E' dunque evidente l'importanza dei componenti dell'Avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari nonché dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati chiamati ad esprimere pareri in relazione alle nomine ma anche liberi di interloquire con i Capi degli Uffici Giudiziari e con i Consigli Giudiziari quali referenti istituzionali indubbiamente ritenuti autorevoli dal sistema e dalla Magistratura Ordinaria. Ritengo, pertanto, doverosa per l'avvocatura una autocritica, in quanto fino ad oggi i Consigli dell'Ordine sono stati troppo latitanti sul tema, ritenendo, in generale, di doversi "chiamare fuori" dal diretto coinvolgimento per il miglior funzionamento degli Uffici Giudiziari e in particolare della Magistratura Onoraria. Faccio questa affermazione per mia diretta esperienza e me ne assumo dunque tutta la responsabilità.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE

Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 in particolare in seguito alla Legge 111/2007

Fonte normativa secondaria: circolari CSM

Fra i componenti il Presidente del CCNF e un avvocato nominato da CNF

COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERI DI CASSAZIONE

Fonte normativa : Legge 111/2007 art. 12 comma 13

Fonte normativa secondaria: circolare CSM

Fra i 5 componenti un avvocato nominato da CNF

CONCORSO ACCESSO MAGISTRATURA ORDINARIA

Fonte normativa: Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, modificato dalla Legge 111/2007.

Fra i requisiti per ammissione al concorso: essere avvocati iscritti all'Albo non incorsi in sanzioni disciplinari o l'aver conseguito diploma presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (cd Scuole Bassanini nelle quali pure è prevista la presenza dell'avvocatura nei Comitati Direttivi).

Fra i componenti della Commissione di concorso: 21 magistrati, 5 professori universitari e 3 avvocati su proposta CNF.

VALUTAZIONE PROFESSIONALITA' MAGISTRATI- PARERE IDONEITA' FUNZIONI DIRETTIVE- CONFERME SVOLGIMENTO FUNZIONI DIRETTIVE DECORSO PRIMO QUADRIENNIO

Consiglio Ordine Avvocati può effettuare segnalazioni per fatti specifici (art. 11 L. 111/2007), come meglio anzidetto.

SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE: ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE, MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE E AFFARI TRATTATI

Fonte normativa primaria: RD n. 12 del 1941 artt. 48 ter e quater.

INCOMPATIBILITA' DI SEDE PER RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA' CON AVVOCATI

Fonti normative: RD n.12 del 1941 e circolare CSM che coinvolge l'Ordine degli Avvocati per esprimere parere all'interno del procedimento di verifica della posizione dei magistrati che denunciano la eventuale ricorrenza di incompatibilità.

COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA' PRESSO CONSIGLI GIUDIZIARI

Fonte normativa: risoluzione CSM

prevede la presenza di una donna avvocato, designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero - in mancanza del C.P.O. - dal medesimo Consiglio dell'Ordine affinché sia garantita, pur nella salvaguardia delle esigenze della

conciliazione, la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, (condivisi dall'avvocatura e dalla magistratura), di organizzazione ed efficienza degli Uffici Giudiziari.

RETE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' NELLE PROFESSIONI LEGALI

Fonte normativa: delibera CSM

Della Rete fa parte anche il CPO del CNF e del comitato direttivo della Rete fanno parte quattro avvocati.

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

Fonte normativa: RD n.12 del 1941 art. 86 e risoluzioni CSM, prevedono l'intervento di rappresentanti dell'avvocatura istituzionale.

L'AVVOCATURA NELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Milano, 9 febbraio 2017
Celestina Tinelli

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



AVVOCATI nel CSM e nella CASSAZIONE per MERITI INSIGNI

- In forza dell'art. **104 della Costituzione** gli avvocati possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
- In forza dell'art. **106 della costituzione** gli avvocati possono divenire Consiglieri della Corte di Cassazione per meriti insigni.
- Per entrambe le funzioni vi sono le relative leggi di attuazione.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


Art. 104

- ▶ Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- ▶ La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- ▶ **Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.**

CONSIGLI GIUDIZIARI

COMMISSIONI FLUSSI

- Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e successive modificazioni in particolare in seguito alla Legge 111/2007
- Fonte normativa secondaria: circolari CSM
- Gli/le avvocati/e vengono nominati dal CNF
- **COMMISSIONI FLUSSI**: circolare CSM


- 
- L'art. 9 D. Lgv. 25/06 stabilisce che gli avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione nel Distretto di competenza possano entrare a far parte dei Consigli Giudiziari per nomina del Consiglio Nazionale Forense "su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto".

Segnalazioni da parte del COA


- ▶ L'art. 11, co. 4, lett. f) del D. Lgv. 5 aprile 2006 n 160, consente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui opera il magistrato soggetto a valutazione, di formulare **"segnalazioni di fatti specifici incidenti sulla professionalità del magistrato con particolare riguardo a situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio"** da indirizzare ai Capi degli uffici i quali, a loro volta, avranno cura di trasmetterle, unitamente alle proprie deduzioni ed eventuali considerazioni, al Consiglio Giudiziario che dopo averle acquisite provvederà, alla scadenza del periodo di valutazione quadriennale, ad utilizzarle per la redazione del parere ex art. 15 co. 1 lett. b) D. Lgv. 25/06 da trasmettere al CSM.

Osservazioni da parte del Presidente COA

- ➔ L'art. 13, co. 3 D. Lgv. 5 aprile 2006 n. 160, inoltre, consente al Consiglio Giudiziario di richiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati delle "osservazioni", supportate da elementi di fatto, da utilizzare nel giudizio di idoneità del magistrato richiesto dalla legge **per il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa.**



Questa normativa, nel perseguire l'intento di mutare, in parte, il volto della magistratura, cambia quello dell'avvocatura la quale, attraverso lo svolgimento dell'ulteriore ruolo istituzionale che le è stato assegnato, diviene più responsabilizzata ed autorevole.



Questa osmosi dell'esperienza professionale fra i distinti ruoli svolti contemporaneamente (difensore e facente parte del governo autonomo della magistratura) che assume lo stesso avvocato è prevista e voluta dalla legge ed è, anzi, la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere un apporto diretto dell'avvocatura all'operato dei Consigli Giudiziari.

La “segnalazione” di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 “diritto-dovere” dei Consigli dell’Ordine, per essere efficace necessita che

1) i Consigli dell’Ordine territorialmente competenti vengano tempestivamente avvertiti delle valutazioni di professionalità in calendario;


2) i Consigli Giudiziari esercitino stabilmente la facoltà di assunzione di informazioni sui fatti specifici segnalati dai Consigli dell’Ordine di cui al quinto comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006;

3) quanto al passaggio di funzioni, i Presidenti delle Corti d’Appello ed i Procuratori Generali adottino stabilmente la prassi di acquisire le osservazioni del Presidente del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 160/2006”.

NUOVA CIRCOLARE TABELLE TRIENNIO 2017 - 2019

Le tabelle delineano l'organigramma degli uffici giudicanti, la loro ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di assegnazione degli affari giudiziari.

Stabiliscono le linee informatiche dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo, così assicurando l'effettiva precostituzione del giudice naturale, come stabilito dall'art. 25 Costituzione, nonché l'attuazione dei valori di indipendenza interna, di inamovibilità ed imparzialità del giudice.



La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare.


Documento organizzativo generale

Il documento organizzativo generale è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative.

- ▶ Il documento organizzativo generale è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici allegati, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione.
- ▶ Con la redazione del documento organizzativo generale, il capo dell'ufficio assume l'impegno di realizzarne gli obiettivi.

Partecipazione e nuovo ruolo dell'Avvocatura

la nuova circolare, al fine di promuovere **una comune cultura della giurisdizione sui temi dell'organizzazione giudiziaria** (art. 1, comma 1, del protocollo Csm Cnf), ridefinisce, a seguito dell'audizione dei rappresentanti del Cnf in Commissione, il contributo della classe forense all'elaborazione del progetto tabellare secondo le seguenti modalità:


- 
- la richiesta di acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi eventualmente offerti dal **Presidente del Consiglio dell'Ordine** sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, **dopo avergli fornito, con congruo anticipo, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog** (art. 13, co. 1, lett. b.);

- la comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine da parte del Presidente della Corte d'Appello della proposta tabellare (art. 18);
- la comunicazione della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. (art. 27, co. 2.);
- la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente del Consiglio dell'Ordine della sede interessata dalla procedura tabellare ove esse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi componenti e sull'attribuzione delle materie alle singole sezioni;
- la partecipazione necessaria degli avvocati sull'attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario, essendo stata implementata in tal senso la sua composizione.



Consigli Giudiziari, Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari

gli avvocati consiglieri giudiziari hanno la completa parità di voto rispetto alla componente della magistratura togata.



E' evidente l'importanza dei componenti dell'Avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari nonchè dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati chiamati ad esprimere pareri in relazione alle nomine ma anche liberi di interloquire con i Capi degli Uffici Giudiziari e con i Consigli Giudiziari quali referenti istituzionali indubbiamente ritenuti autorevoli dal sistema e dalla Magistratura Ordinaria.



CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE

- Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 in particolare in seguito alla Legge 111/2007
- Fonte normativa secondaria: circolari CSM
- Fra i componenti il Presidente del CCNF e un avvocato nominato da CNF

COMMISSIONE TECNICA del CSM PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERI DI CASSAZIONE

- Fonte normativa : Legge 111/2007 art. 12 comma 13
- Fonte normativa secondaria: circolare CSM
- Fra i 5 componenti un avvocato nominato da CNF

**VALUTAZIONE PROFESSIONALITA' MAGISTRATI-
PARERE IDONEITA' FUNZIONI DIRETTIVE- CONFERME
SVOLGIMENTO FUNZIONI DIRETTIVE DECORSO
PRIMO QUADRIENNIO**

Consiglio Ordine Avvocati può
effettuare segnalazioni per fatti
specifici (art. 11 L. 111/2007)

INCOMPATIBILITA' DI SEDE PER RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA' DEI MAGISTRATI CON AVVOCATI

- Fonti normative: RD n.12 del 1941 e circolare CSM che coinvolge l'Ordine degli Avvocati per esprimere parere all'interno del procedimento di verifica della posizione dei magistrati che denunciano la eventuale ricorrenza di incompatibilità.

COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA' PRESSO CONSIGLI GIUDIZIARI

- ▶ Fonte normativa: risoluzione CSM
- ▶ prevede la presenza di una donna avvocato, designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero - in mancanza del C.P.O. - dal medesimo Consiglio dell'Ordine affinché sia garantita, pur nella salvaguardia delle esigenze della conciliazione, la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, (condivisi dall'avvocatura e dalla magistratura), di organizzazione ed efficienza degli Uffici Giudiziari

RETE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' NELLE PROFESSIONI LEGALI

- Fonte normativa: delibera CSM
- Della Rete fa parte anche il CPO del CNF e del comitato direttivo della Rete fanno parte quattro avvocate.



INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

- Fonte normativa: RD n.12 del 1941 art. 86 e risoluzioni CSM,
- Prevedono l'intervento di rappresentanti istituzionale dell'avvocatura



CONCORSO ACCESSO MAGISTRATURA ORDINARIA

- Fonte normativa: Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, modificato dalla Legge 111/2007.
- Fra i requisiti per ammissione al concorso: essere avvocati iscritti all'Albo non incorsi in sanzioni disciplinari o l'aver conseguito diploma presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (cd Scuole Bassanini nelle quali pure è prevista la presenza dell'avvocatura nei Comitati Direttivi).